



## COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Città Metropolitana di Bari

Ordinanza n.14 del 30/03/2020

**Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da COVID-19. Ordinanza contingibile e urgente per la chiusura dei distributori automatici di bevande e alimenti confezionati.**

### IL SINDACO

**Considerato** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11 marzo è stato definito il suo carattere di pandemia;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

**Visto** il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : " Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: " A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

**Visto**, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto : " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ";

**Dato atto** che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale :

“di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute ";

**Visto** il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020, avente ad oggetto: " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale “;

**Richiamato** in particolare, l'articolo 1, n. 1), del DPCM da ultimo citato ove si dispone che: " Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli

esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. ";

**Richiamato** l'art. 50 del D.Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

**Rilevato che** presso numerosi distributori automatici cosiddetti h24, che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, sono stati segnalati assembramenti di persone in palese violazione della vigente normativa indicata in premessa;

**Considerato** la tipologia dei distributori automatici cosiddetti h24, non prevede il controllo diretto da parte dei titolari, e pertanto possono costituirsi anche in futuro assembramenti in violazione delle disposizioni vigenti su citate.

**Ritenuto** necessario adottare a tutela della salute dei cittadini ulteriori provvedimenti in coerenza con le disposizioni nazionali ed al fine di limitare gli assembramenti e favorire i controlli da parte delle Forze dell'Ordine;

## **VISTI**

La Legge 833 del 23 dicembre 1978;

L'art. 54 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000

Il D.L. 23 febbraio 2020 n° 6

il DPCM del 1 marzo 2020

il DPCM del 4 marzo 2020  
il DPCM dell'8 marzo 2020  
il DPCM del 9 marzo 2020  
il DPCM dell' 11 marzo 2020

### **ORDINA**

per i motivi contingibili e urgenti descritti in premessa, la chiusura dei distributori automatici cosiddetti h24, che distribuiscono alimenti e bevande confezionate, ubicati su tutto il territorio comunale con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, salvo ulteriore proroga fissata nel DPCM.

### **AVVERTE**

Avverte che i trasgressori oltre all'applicazione della sanzione amministrativa per la violazione del presente provvedimento sancita dall' art 7 bis del D.Lgs 267/2000, verranno denunciati all' Autorità Giudiziaria per la violazione dell'art. 650 del codice penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

### **DEMANDA**

Al Corpo di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine il controllo di ottemperanza al presente provvedimento.

### **DISPONE**

Che in base a quanto previsto dall' art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione

personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia

comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

Che copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura di Bari, alla Questura di Bari, al Comando Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Castellana Grotte, alla Polizia Locale

### **INFORMA**

Che avverso il presente provvedimento è ammesso, ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dal giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza.

Castellana Grotte, 30 marzo 2020



Il Sindaco

Dott. Francesco De Ruvo

